



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI OPERAZIONI
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto – Sez. 2[^] – Sentenza
del 16/5/2025 n. 101

Composizione

Puliatti Giovanni (Pres. e rel.) – D’Amelio Laura – Mancini Adelmo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 432 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

Accertamento – IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della
prova – Riparto – Individuazione.

Massima

In materia di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta o di provare che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, mentre grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile di un operatore accorto.

Rif. normativi

Artt. 19, 21 e 54 d.p.r. 26 ottobre 1971 n. 633



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 05/02/2025, n.2801, Cass. civ., sez. trib., 05/09/2023, n. 25891; Cass. civ., sez. Trib., 27/02/2020 n. 5339; Cass. civ., sez. trib., 20/04/2018, n.9851

Anno pubb.

2025